

SOMMARIO

1. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione	2
2. Ammissione all'Esame dei candidati interni	2
3. Ammissione all'Esame dei candidati privatisti	2
4. SEDI DI ESAME E COMMISSIONI	3
5. Riunione preliminare e calendario delle operazioni	3
6. Prove d'Esame	3
6.1 Prova scritta relativa alle competenze di italiano	3
6.2 Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche	5
6.3 Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere	5
6.4 Colloquio	6
7. Candidati assenti e sessioni suppletive	7
8. Correzione e valutazione delle prove scritte	7
9. Voto finale e adempimenti conclusivi	7
10. Candidati con disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento	7
10.1 Alunni con disabilità	7
10.2 Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)	8
11. Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare	8
12. La certificazione delle competenze nella Scuola secondaria di primo grado	8
12.1 Tempi e modalità di compilazione della certificazione	8
12.2 Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione	9
12.3 Linee guida al modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione	9
13. Le prove CBT invalsi	10
13.1 Rapporto tra le prove INVALSI e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione.	10
13.2 livelli descrittivi	10
13.3 la prova di inglese	11
14. allegati	11

1. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un Esame di Stato, finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dallo studente, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla Scuola secondaria di secondo grado o al sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

2. AMMISSIONE ALL'ESAME DEI CANDIDATI INTERNI

(articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 62/2017)

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di impedimento, da un suo delegato, dispone l'ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato. L'ammissione (anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline) avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato (cfr. articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998);
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (N.B. il risultato delle prove INVALSI non incide sul voto finale dell'Esame di Stato).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei requisiti previsti dalla norma.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato un voto di ammissione espresso in decimi. Il voto di ammissione va assegnato sulla base del percorso scolastico triennale nel rispetto dei criteri e delle modalità inseriti nel PTOF.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale dell'Esame di Stato.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEVE ESPRIMERE:

- ⇒ I criteri per la non ammissione all'esame, che non possono limitarsi al mero numero di discipline con voto non sufficiente
- ⇒ I criteri/descrittori del voto di ammissione che non può essere formulato sulle medie aritmetiche dei voti e che deve tenere conto dell'andamento del triennio
- ⇒ Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi; tuttavia bisogna tenere presente che esso ha molto peso nel voto finale

3. AMMISSIONE ALL'ESAME DEI CANDIDATI PRIVATISTI

(articolo 10 del D.Lgs. n. 62/2017 e articolo 3 del D.M. n. 741/2017)

Sono ammessi all'Esame in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'Esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della Scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla Scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Per essere ammessi a sostenere l'Esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'Esame di Stato. Le alunne e gli alunni con disabilità o Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente devono fornire, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni attestanti tale status e, ove predisposto, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

4. SEDI DI ESAME E COMMISSIONI

(D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017)

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di Scuola secondaria di primo grado sono sedi di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'Esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze; le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti.

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto o, in sua assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, da un docente collaboratore del dirigente scolastico.

5. Riunione preliminare e calendario delle operazioni

(D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017)

Il dirigente scolastico definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'Esame (da svolgersi nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento) e in particolare le date di svolgimento delle seguenti operazioni:

- riunione preliminare della commissione;
- prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
- colloquio;
- eventuali prove suppletive.

Durante la riunione preliminare sono definiti, inoltre, gli aspetti organizzativi delle attività: la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore; l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

Nella riunione preliminare, la commissione:

- predispone le prove d'Esame e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse**
- individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte;**
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'Esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata o con Disturbo Specifico di Apprendimento.**

6. PROVE D'ESAME

(D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017)

L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate.

6.1 Prova scritta relativa alle competenze di italiano

(D.Lgs. n. 62/2017, D.M. n. 741/2017 e Documento MIUR del 16 gennaio 2018)

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto e appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: A, B e C. Nel giorno in cui viene effettuata la prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati e all'interno delle tre tracce sorteggia- te il candidato sceglie la prova da svolgere.

A. Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia

Nel Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo del MIUR, per quanto riguarda il testo narrativo, si legge:

Rispetto alla complessità del genere narrativo e alla sua varietà, è importante che l'azione didattica persegua costantemente l'acquisizione delle competenze di lettura e di scrittura [...] La lettura iniziale di brevi racconti dovrebbe essere accompagnata da una serie di esercizi che attestino la corretta comprensione del testo: divisione in macro sequenze e sintesi. Le tracce d'Esame – che possono essere presentate attraverso un breve testo di carattere letterario (che serva da spunto), una frase chiave, un'immagine – dovranno contenere indicazioni precise relative alla situazione (contesto), all'argomento (tematica), allo scopo (l'effetto che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a cui ci si rivolge). Tali indicazioni non dovranno essere percepite come una limitazione della libertà ideativa quanto piuttosto come strumenti che, insieme alla correttezza linguistica, aiutino ad indirizzare la creatività delle alunne e degli alunni verso una migliore e più efficace forma espressiva.

Nel Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo del MIUR, per quanto riguarda il testo descrittivo, si legge:

Il testo descrittivo ha lo scopo di fornire al lettore la visione di una persona, di un oggetto, di un ambiente, di una situazione, di fenomeni reali o immaginari. La descrizione può avere carattere oggettivo oppure soggettivo: si può descrivere un personaggio o un luogo per come appare, senza considerazioni di carattere personale; in alternativa l'oggetto può essere invece filtrato attraverso il punto di vista e il sentimento dell'autore. È importante che le alunne e gli alunni si esercitino in questa forma complessa di scrittura poiché la descrizione permette di sviluppare l'osservazione, la memoria, l'immaginazione, educa alla ricerca e all'uso di un lessico preciso, aderente a ciò che si vuole rappresentare, offre la possibilità di coinvolgere più ambiti disciplinari (si può descrivere un quadro, un fenomeno fisico, una pianta). Nella traccia è bene esplicitare situazione, argomento, scopo, destinatario, tenendo presente che la funzione orienta il carattere della descrizione: oggettiva per la funzione informativa, soggettiva per la funzione espressiva, oggettiva o soggettiva per la funzione persuasiva. Uno stesso argomento può essere quindi declinato in modi diversi. Gli spunti possono essere tratti dalle esperienze di vita degli alunni (la scuola, la famiglia, gli amici, la città, un viaggio ecc.), o anche dalla visione di un'immagine (un dipinto, una foto, un paesaggio reale o immaginario ecc.). È importante che la traccia sia chiara nelle sue richieste e che lasci spazio ad una certa libertà di scelta per permettere alle alunne e agli alunni di esprimere la propria creatività.

B. Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento

Nel Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo del MIUR, per quanto riguarda il testo argomentativo, si legge:

Lo studente potrà sviluppare un testo argomentativo nel quale, dati un tema in forma di questione o un brano contenente una tematica specifica, esporrà una tesi e la sosterrà con argomenti noti o frutto di convinzioni personali. Il testo dovrà essere costruito secondo elementari procedure tipiche del testo argomentativo, eventualmente con l'esposizione di argomenti a favore o contro. Il lessico dovrà essere appropriato, e lo sviluppo rigoroso e coerente. Nella traccia dovranno essere richiamate caratteristiche e procedimenti propri dell'argomentare.

L'argomentazione scritta può assumere forme diverse, fra cui:

1. dialogo tra due interlocutori con opinioni diverse che si confrontano su un tema ben definito;
2. sviluppo di una tesi data rispetto alla quale si chiede di contro-argomentare;
3. redazione del verbale di una discussione che deve portare a una decisione;
4. riscrittura di un breve testo argomentativo conseguente alla assunzione di un punto di vista diverso rispetto a quello dato nel testo di partenza.

C. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione

Nel Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo del MIUR, per quanto riguarda il testo di riscrittura, si legge:

L'attività di riscrittura di un testo può assumere forme diverse quali ad esempio:

- la riscrittura parafrastica per allargamento, in particolare di un testo poetico;
- la riscrittura riassuntiva, per riduzione;
- la riscrittura plurima per sintesi sempre più stringenti;
- la riscrittura con selezione delle informazioni.

Lo studente, dato un testo letterario – una poesia o un breve testo narrativo – dovrebbe dimostrare, attraverso una corretta riscrittura, di averne colto il senso globale.

Dovrebbe inoltre essere in grado di sviluppare una breve analisi riferita alle scelte lessicali, all'uso della sintassi, alle tecniche usate dall'autore per coinvolgere il lettore.

Nel caso di un testo poetico, dovrebbe individuare alcune tra le più note e frequenti figure retoriche. Nel caso di un testo di divulgazione scientifica o di manualistica scolastica o di cronaca o commento giornalistici, lo studente dovrà farne un breve riassunto dopo averne valutato e selezionato le informazioni. Molto opportuna può essere la richiesta di scandire il testo in macro sequenze, assegnando un titolo a ciascuna di esse.

A, B e C. Prova “mista”

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie (A, B e C), utilizzabili in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

In questo tipo di prova lo studente è chiamato a dimostrare globalmente le competenze necessarie per la gestione dei testi: lettura e comprensione, individuazione di gerarchie nelle informazioni contenute, analisi della lingua e del lessico, abilità nel riformulare un testo e nel realizzare una produzione scritta autonoma in relazione a un genere testuale, una situazione, un argomento e uno scopo. La prova può avere come punto di partenza un testo letterario o non letterario e si compone di più sezioni: presentazione del testo, domande per verificarne la comprensione, riscrittura del testo o di sue parti, produzione autonoma di tipo narrativo, descrittivo o argomentativo a partire da argomenti presenti nel testo.

Le Linee Guida sono reperibili al link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/-/prova-scritta-di-italiano-esame-di-stato-primociclo-di-istruzione>

6.2 Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

(D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017)

La prova scritta deve consentire di accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predisporre almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- A. problemi articolati su una o più richieste;
- B. quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La traccia che viene proposta ai candidati viene sorteggiata il giorno di effettuazione della prova.

6.3 Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere

(D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017)

La prova scritta relativa alle lingue straniere deve consentire di accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (livello A2 per l'inglese e livello A1 per la seconda lingua comunitaria):

A2. Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

A1. Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta

fa riferimento a una sola lingua straniera. La prova è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- A. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- B. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- C. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- D. lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- E. sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

La Nota Ministeriale n. 1865/2017 ha chiarito che le tipologie di prove «possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia».

La traccia che viene proposta ai candidati viene sorteggiata il giorno di effettuazione della prova.

6.4 Colloquio

(D.LGS. N. 62/2017 E D.M. N. 741/2017)

Il colloquio d'Esame sarà svolto a conclusione delle prove scritte e dopo la loro correzione, secondo un calendario predisposto dalla commissione d'Esame in sede di riunione preliminare. Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra le varie discipline di studio. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte di Cittadinanza e Costituzione.

Si riporta per completezza il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle

comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

7. Candidati assenti e sessioni suppletive

(D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017)

È prevista una sessione suppletiva d'Esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, per gli alunni risultati assenti a una o più prove, per gravi e documentati motivi.

8. CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

(D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017)

La commissione:

- corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare;
- attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi;
- attribuisce alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, un unico voto espresso in decimi.

9. VOTO FINALE E ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

(D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017)

Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti, senza alcun arrotondamento di eventuali cifre decimali, delle prove scritte e del colloquio; quest'ultima media viene fatta dalla sottocommissione. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione alla commissione che delibera in seduta plenaria alunno per alunno. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio, arrotondando all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. Potrà essere assegnata la lode qualora la valutazione finale sia espressa con la votazione di dieci decimi, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione.

10. CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

(articoli 4, 7, 8, 11 del D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017)

10.1 ALUNNI CON DISABILITÀ

Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la sottocommissione predispone, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove d'Esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'Esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della Scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.

10.2 ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Lo svolgimento dell'Esame di Stato deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici, solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna e l'alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Per l'alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la commissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma.

11. CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

(articolo 22 del D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017)

Le alunne e gli alunni:

- ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'Esame di Stato possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse;
- che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'Esame di Stato sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza;
- ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'Esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentite dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

Queste modalità di effettuazione dell'Esame di Stato si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

12. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(articolo 9 del D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 742/2017)

La certificazione delle competenze, effettuata dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione, descrive:

- il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza;
- i risultati del processo formativo al termine della Scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

12.1 TEMPI E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

(articolo 9 del D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 742/2017)

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'Esame di Stato. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe per la Scuola secondaria di primo grado ed è consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

12.2 MODELLO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

(articolo 9 del D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 742/2017)

Il modello nazionale di certificazione delle competenze fa riferimento al Profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello è integrato da:

- una sezione predisposta e redatta a cura dell'INVALSI, che descrive i livelli con- seguiti dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica;
- una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura dell'INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese a esito della prova scritta nazionale.

Per gli alunni con disabilità, il modello nazionale può essere accompagnato da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del Profilo dello studente agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione è riportato integralmente in allegato .

La Circolare n. 28 del 15.03.2007 recita: *... la certificazione delle competenze, oltre ad assumere una funzione di orientamento e sostegno al processo formativo di ciascun alunno, registra:*

- *competenze acquisite, capacità e potenzialità dimostrate nelle diverse aree disciplinari e traguardi raggiunti dall'alunno, tenendo presente sia il percorso scolastico che gli esiti delle prove d'esame, sulla base di specifici indicatori individuati dalla scuola;*
- *particolari attitudini emerse durante la complessiva attività scolastica del triennio;*
- *piano di studi seguito (monte ore svolto, discipline, attività facoltative ed opzionali, crediti formativi acquisiti, ecc.).*

Il documento, proposto in duplice versione per la Scuola primaria e per la Scuola secondaria di primo grado, risulta articolato in una prima parte (frontespizio), che de- scrive i dati dell'alunno, la classe frequentata e i livelli da attribuire alle singole competenze, e una seconda parte suddivisa in tre colonne per la descrizione analitica delle competenze.

A. Prima colonna del modello

La prima colonna riporta le competenze chiave europee. «Il sistema scolastico ita- liano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle com- petenze-chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) [...]. Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze utili per la vita al quale l'Italia ha attivamente partecipato» e costituiscono l'«orizzonte di riferimento verso cui tendere», nel rispetto della «diversità di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi di insegnamento» di ogni Paese.

B. Seconda colonna del modello

La seconda colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello stu- dente, ridotte nel numero e semplificate linguisticamente al fine di consentire un'agevole lettura e interpretazione da parte delle famiglie e degli stessi alunni.

La scelta di prevedere le competenze del Profilo, come articolazione delle competenze chiave europee, è derivata dal giusto risalto che le Indicazioni nazionali assegnano al Profilo asserendo che esso «descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel Profilo costituisce l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano». Uno spazio aperto consente ai docenti di segnalare eventuali competenze significative che l'alunno ha avuto modo di evidenziare, anche in situazioni di apprendimento non formale e informale.

C. Terza colonna del modello

La terza colonna riporta infine i livelli da attribuire a ciascuna competenza. È sta- ta riproposta l'opzione di quattro livelli, condivisa e apprezzata dalle scuole che hanno sperimentato il modello per un triennio, in quanto accoglie la dimensione promozionale e proattiva che la certificazione assume nel primo ciclo.

12.3 LINEE GUIDA AL MODELLO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il modello fa riferimento alle competenze chiave europee del 2006, articolate in dettaglio dalle competenze previste dal Profilo finale dello studente.

I livelli sono descritti nel modo seguente:

A. Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B. Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C. Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D. Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Il modello nazionale per le alunne e gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il D.M. 742/17, sia per la certificazione al termine della Scuola primaria sia per quella al termine del primo ciclo, recita: «Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato». Ciò significa, per esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (come rubriche, griglie ecc.) che declinano la padronanza delle competenze chiave descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

Per le alunne e gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ai sensi del Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

13.LE PROVE CBT INVALSI

13.1 RAPPORTO TRA LE PROVE INVALSI E L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE.

Da quest'anno lo svolgimento delle prove INVALSI, e non il loro esito, rappresenta per l'allievo uno dei requisiti di ammissione all'esame di Stato .

13.2 LIVELLI DESCRITTIVI

Il risultato di ciascun allievo nelle prove viene espresso in livelli descrittivi ed è riportato in un'apposita sezione della certificazione finale delle competenze. Tale descrizione si articola su una scala nazionale suddivisa in livelli descrittivi di risultato e distinta per ciascun ambito disciplinare (Italiano, Matematica, Inglese-lettura e Inglese-ascolto) legata direttamente ed esplicitamente ai traguardi delle Indicazioni nazionali.

Ogni livello della scala è corredato da esempi di domande corrispondenti a quel determinato livello.

Gli insegnanti possono così disporre di un'indicazione concreta, basata sulle più accreditate metodologie scientifiche a livello nazionale e internazionale, dei contenuti e dei processi che caratterizzano ciascun livello. In questo modo è possibile immaginare percorsi didattici che tengano conto anche di queste informazioni, naturalmente insieme a tante altre. È quindi possibile

Lo studente avrà modo di

- vedere il proprio esito delle prove INVALSI espresso su una scala nazionale.
- capire in modo semplice ed esplicito qual è il livello di competenza raggiunto rispetto a traguardi comuni a tutti gli studenti del Paese, senza però che questo incida sul voto d'esame che, invece, tiene conto di un complesso insieme di valutazioni formative e sommative dei docenti.
- Essere informato sul livello di preparazione raggiunto su una scala unica per tutto il Paese.

I docenti avranno modo di

- così disporre di un'indicazione concreta, basata sulle più accreditate metodologie scientifiche a livello nazionale e internazionale, dei contenuti e dei processi che caratterizzano ciascun livello.
- predisporre percorsi didattici che tengano conto anche di queste informazioni

13.3 LA PROVA DI INGLESE

La prova d'Inglese, articolata in una sezione rivolta alla comprensione della lettura e una alla comprensione dell'ascolto. Da tempo le Indicazioni nazionali pongono come traguardo finale del primo ciclo d'istruzione il livello A2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue)., la prova INVALSI d'Inglese è una prova bilivello: A1 e A2. In questo modo è possibile restituire gli esiti degli allievi nella certificazione delle competenze anche per coloro che non raggiungono il livello A2.

La scuola, lo studente e le famiglie avranno modo di :

- disporre di informazioni utili per l'innalzamento complessivo delle competenze linguistiche degli studenti,
- individuando con maggiore chiarezza le aree di intervento prossimale sulle quali è più utile intervenire e che possono garantire una maggiore possibilità di successo.

14. ALLEGATI

- All.-B-modello-certificazione_primo-ciclo
- Nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017
- Documento orientamento prova italiano esame di stato primo ciclo